



## Agenzia delle Entrate

DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO

Circolare del 24/10/2007 n. 56

### Oggetto:

Articolo 155, quinto comma, del codice di procedura civile - Computo dei termini - Applicabilita' al processo tributario - Istruzioni per gli Uffici

### Testo:

#### 1. Premessa

L'articolo 2, comma 1, lett. f), della legge 28 dicembre 2005, n. 263 ha aggiunto il quinto comma all'articolo 155 c.p.c., che cosi' dispone: "La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato".

Il richiamato quarto comma dell'articolo 155 c.p.c. prevede che "Se il giorno di scadenza e' festivo, la scadenza e' prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo".

Conseguentemente, per effetto della novella normativa, se un termine relativo ad atti da compiersi fuori udienza viene a scadere di sabato, la scadenza e' prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Per effetto del rinvio alle norme del codice di procedura civile operato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il quinto comma dell'articolo 155 c.p.c. e' applicabile anche al processo tributario.

Cio' posto, di seguito si forniscono alcuni chiarimenti per orientare gli Uffici ai fini del corretto computo dei termini relativi agli adempimenti previsti nell'ambito del giudizio tributario.

#### 2. Computo dei termini

Ai fini del computo della decorrenza dei termini, occorre distinguere tra:

- . termini comuni, per i quali non si computa il giorno iniziale mentre si computa il giorno finale; questa e' la regola che si applica generalmente, salvo che i termini non siano qualificati "liberi" dalla legge. Sono termini comuni, ad esempio, quelli previsti per la proposizione ed il deposito del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'appello;
- . termini liberi, per i quali non si computa ne' il giorno iniziale ne' il giorno finale; per essere considerato "libero" un termine deve essere qualificato come tale dalla legge. Sono termini liberi, ad esempio, quelli previsti per il deposito dei documenti, delle memorie e dell'istanza di discussione in pubblica udienza.

Occorre, inoltre, distinguere tra:

- . termini "a decorrenza successiva". In questi casi il termine iniziale precede quello finale secondo il calendario comune; sono tali, ad esempio, quelli relativi alla proposizione ed al deposito del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'appello. A titolo esemplificativo, il ricorso deve essere depositato nei successivi trenta giorni (termine finale) dalla proposizione del ricorso (termine iniziale);
- . termini "a ritroso", in base ai quali l'atto deve essere compiuto un certo numero di giorni prima di una determinata data. In questi casi il termine finale precede quello iniziale secondo il calendario comune; sono tali, ad esempio, quelli relativi al deposito dei documenti, delle memorie e dell'istanza di discussione in pubblica udienza: tutti adempimenti che devono essere compiuti un determinato numero di giorni prima dell'udienza. A titolo esemplificativo, le memorie devono essere depositate dieci giorni "liberi" prima (termine finale) dell'udienza di trattazione (termine iniziale).

3. Termini scadenti di sabato

Alla luce del nuovo articolo 155 c.p.c., se il termine viene a scadere in un giorno festivo o di sabato:

- . per i termini "a decorrenza successiva", la scadenza del termine e' prorogata al primo giorno successivo non festivo;
- . per i termini "a ritroso", in via prudenziale si deve considerare la scadenza del termine anticipata al giorno precedente non festivo.

Al riguardo si osserva che la costante giurisprudenza di legittimita' ritiene non applicabile ai termini "a ritroso" la proroga al primo giorno non festivo successivo (in tal senso Cass., sez. I, 12 dicembre 2003, n. 19041; Cass., sez. lav., 20 maggio 2002, n. 7331; Cass., 19 novembre 1977, n. 5187).

Cio' in sostanza comporta che, in caso di termine "a ritroso" con scadenza in giorno festivo, la stessa e' anticipata al primo giorno non festivo antecedente.

Prudenzialmente si ritiene applicabile tale principio anche alla proroga oggi prevista per il giorno di sabato.

Di conseguenza il termine "a ritroso" viene anticipato al primo giorno non festivo precedente.

4. Decorrenza dell'applicazione della proroga dei termini scadenti di sabato

La disposizione contenuta nel quinto comma dell'articolo 155 c.p.c. si applica, per effetto di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 263 del 2005, modificato dall'articolo 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, ai "procedimenti instaurati successivamente" al 1 marzo 2006 (data di entrata in vigore del nuovo quinto comma dell'articolo